

N. 455 Reg. Dec.

N. 1412/05 Reg. Ric.

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CALABRIA – CATANZARO - Sezione seconda,
composto dai signori magistrati:

Dr. Pierina BIANCOFIORE - Presidente ff.

Dr. Giuseppe CHINE' – Giudice rel.

Dr. Roberta CICHESE – Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1412/2005, proposto da **Fabiano Alessandro**,
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Falcone, elettivamente
domiciliato in Catanzaro, v. Tripoli n. 54, presso lo studio dell'avv.
Giovanni Caridi,

CONTRO

il **Comune di Acquaformosa**, in persona del Sindaco pro-tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Franco, elettivamente
domiciliato in Catanzaro v. Turco n. 71, presso lo studio dell'avv. Paola
Garofano,

nei confronti di

Vicchio Peppino Antonio, Forte Giovanni, Guerricchio Alessandro,
Fortunato Gerardo, Russo Enzo e Cavuoto Leucino, n.c.g.,

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 22 del 13.10.2005 con cui il Sindaco di Acquaformosa
ha affidato ai controinteressati, in deroga agli artt. 16 e 17 della legge n.
109/1994, l'incarico "di effettuare le indagini preliminari, di redigere la
progettazione esecutiva del primo stralcio e la direzione dei lavori
dell'intervento di consolidamento della frana in Località Fontana
Vecchia".

Visto il ricorso con i relativi allegati;



[Handwritten signature]



Vista la memoria di costituzione del Comune, con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Udito il relatore dr. Giuseppe Chiné;

Uditi gli avvocati delle parti come da relativo verbale;


FATTO E DIRITTO

Il ricorrente, con raccomandata a.r. del 26.09.2005, ritenendo di aver acquisito una notevole esperienza professionale nell'ambito dei lavori che il Comune di Acquafredda aveva interesse a realizzare per ridurre il rischio idrogeologico su talune aree del territorio comunale, trasmetteva a detto Ente il proprio *curriculum* in allegato a specifica dichiarazione di disponibilità all'esercizio di incarichi di progettazione e/o di direzione lavori.

Con ordinanza n. 22 del 13.10.2005, il Sindaco di Acquafredda, sul presupposto dell'avvenuto inserimento dell'intervento di riduzione del rischio idrogeologico in località "Fontana Vecchia" nell'undicesimo programma stralcio di interventi urgenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, affidava ai controinteressati l'incarico di redigere la progettazione esecutiva di un primo stralcio, nonché di direzione lavori e coordinamento sicurezza, relativo i lavori di consolidamento di una frana nella predetta località comunale. Tale incarico veniva affidato in espressa deroga agli artt. 16 e 17 della legge n. 109/1994, sul rilievo che i controinteressati avrebbero potuto <<vantare la necessaria esperienza e una profonda conoscenza del territorio e fornire la garanzia circa l'espletamento dell'incarico entro il 31 dicembre 2005>>.

Con il presente gravame, il ricorrente ha impugnato la predetta ordinanza sindacale, denunciandone l'illegittimità per contrasto con gli artt. 16 e 17 della legge n. 109/1994 nonché per difetto di motivazione.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, instando per l'infondatezza del gravame.




Con atto notificato ai controinteressati non intimati con il ricorso introduttivo, e depositato presso la Segreteria del T.A.R. in data 11.04.2006, il ricorrente estendeva il contraddittorio a tutti i beneficiari dell'ordinanza impugnata.

Ciononostante, nessuno dei controinteressati si è costituito in giudizio. Alla udienza pubblica del 7 luglio 2006, sentiti i difensori della parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Come è noto, ai sensi dell'art. 17, 12° comma, della legge n. 109/1994, nel testo risultante dalla modifica introdotta dall'art. 24 della legge n. 62/2005, per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori di importo stimato inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere all'affidamento <<nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza>>.

Tale norma, sebbene non introduca una nuova procedura concorsuale tipica, essendo ispirata da intenti di semplificazione e speditezza dell'azione amministrativa, impone alle stazioni appaltanti di procedere agli affidamenti nel rispetto dei principi, di chiara ispirazione comunitaria, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Detti principi, impongono senz'altro alle stazioni appaltanti di dare adeguata pubblicità ai criteri di valutazione prescelti, di garantire la massima partecipazione alla procedura selettiva, di procedere alla scelta dell'affidatario sulla base di una valutazione comparativa dei *curricula* pervenuti e di motivare in ordine alle ragioni della scelta medesima. Ne consegue che, pur nell'ottica della massima semplificazione e speditezza correlata al limitato importo dell'incarico da affidare, le stazioni appaltanti non possono prescindere per gli affidamenti dall'osservanza di una procedura di evidenza, esternando adeguatamente, nel rispetto del principio di trasparenza, le



ragioni sottese alla scelta dell'affidatario (cfr. T.A.R. Catanzaro, sez. II, n. 21/2006).

Sebbene in relazione alla precedente formulazione dell'art. 17, 12° comma, l. n. 109/1994, la giurisprudenza amministrativa ha sul punto reiteratamente chiarito che l'affidamento deve essere necessariamente proceduto da una adeguata pubblicità dell'avviso contenente i criteri di valutazione e che esso deve scaturire da una valutazione comparativa dei *curricula* presentati dai candidati, il cui *iter* logico deve essere palesato per il tramite della motivazione del provvedimento conclusivo (cfr. *ex multis*, C.d.S., sez. V, 10 giugno 2002, n. 3206; Id. 7 marzo 2001, n. 1339; T.A.R. Reggio Calabria 5 maggio 2005, n. 375; T.A.R. Napoli, sez. II, 18 dicembre 2003, n. 15430). E ciò per evitare l'arbitrio delle stazioni appaltanti e permettere eventualmente ad i candidati pretermessi di decidere se tutelare i propri interessi nelle sedi giudiziarie competenti.

Traslando i superiori principi al presente gravame, concernente un incarico di progettazione e direzione lavori di importo stimato inferiore a 100.000 euro, ne consegue con evidenza l'illegittimità della determinazione impugnata, non avendo l'Amministrazione comunale pubblicato un avviso per garantire un'adeguata partecipazione alla selezione, né proceduto ad una valutazione comparativa tra i *curricula* dei candidati, né tanto meno palesato, mediante adeguata motivazione, l'*iter* logico seguito per accordare preferenza ai candidati prescelti. Ed invero, dalla motivazione del provvedimento oggetto di gravame si evince esclusivamente che i controinteressati avevano maturato l'esperienza e la capacità professionale idonea all'espletamento dell'incarico e che ne garantivano una celere ultimazione, ma nulla si dice in ordine alle ragioni della preferenza rispetto agli altri candidati, segnatamente rispetto al ricorrente, il quale aveva fatto pervenire tempestivamente il proprio *curriculum*.



Né può essere condivisa la tesi sostenuta nelle difese dell'Amministrazione, secondo cui l'urgenza di provvedere all'esecuzione dell'incarico non permetteva nella specie di espletare una ordinaria procedura selettiva, giacché a tale supposta urgenza non viene fatto alcun significativo riferimento nell'ambito della motivazione del provvedimento impugnato, né tanto meno viene quivi menzionata la fonte normativa che autorizzava la deroga alla procedura semplificata di cui all'art. 17, 12° comma, l. n. 109/1994.

In sintesi, avendo l'Amministrazione omesso di rispettare i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nell'affidamento dell'incarico di progettazione oggetto del presente gravame, l'ordinanza sindacale n. 22/2005 si palesa illegittima e deve, quindi, essere annullata.

Non residuano ragioni di interesse allo scrutinio delle censure residue proposte dal ricorrente, che possono ritenersi assorbite.

In attuazione del generale principio della soccombenza, l'Amministrazione deve essere condannata a rifondere in favore del ricorrente le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi 750,00 euro.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro - Sez. II – accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'ordinanza sindacale n. 22 del 13.10.2005.

Condanna il Comune di Acquaformosa a rifondere in favore del ricorrente le spese di giudizio che si liquidano in complessivi 750,00 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 7 luglio 2006.

L'Estensore

Il Presidente


Il Segretario
[Handwritten signature]

Depositata nella Segreteria
del TAR - Catanzaro

Oggi 31 LUG. 2006

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA CALABRIA
CATANZARO

Per Copia Conforme all'originale

Catanzaro, li 5 SET. 2006

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Scalise Domenico)

[Handwritten signature]

